E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Oggetto e finalita'

 1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento

e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso

nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti

tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per

quelli di sostegno.

 2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale

della professione e' introdotto il sistema unitario e coordinato di

formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli

degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e

secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli

sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo

PAFP.

 3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla

formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio

di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola

secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino

continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che

professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.

 4. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare

ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle

risorse previste dal presente decreto.

Art. 2

 Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

 1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo

1, comma 2, e' articolato in:

 a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o

interregionale, di cui al Capo II;

 b) un PAFP;

 c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato,

previa positiva valutazione del PAFP

 2. Il percorso PAFP e' disciplinato ai sensi del Capo III, ~~e si~~

~~articola in:~~

 ~~a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di~~

~~specializzazione di cui all'articolo 9, per l'insegnamento nella~~

~~scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le~~

~~attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica;~~

 ~~b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento~~

~~nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11;~~

 ~~c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella~~

~~funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13.~~

 ~~3. Il percorso PAFP e' realizzato attraverso una collaborazione~~

~~strutturata e paritetica fra scuola, universita' e istituzioni~~

~~dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito~~

~~denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei~~

~~rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella~~

~~progettazione, gestione e monitoraggio del percorso PAFP, effettuati~~

~~tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui~~

~~all'articolo 9, comma 7.~~

 4. Il percorso PAFP ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei

futuri docenti:

 a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e

metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai

traguardi di competenza fissati per gli studenti;

 b) le competenze proprie della professione di docente, in

particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e

tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi

disciplinari;

 c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e

adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento

critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte

degli studenti;

 d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi

con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

 ~~5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, il percorso PAFP e'~~

~~progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di~~

~~formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio~~

~~2015, n. 107.~~

Art. 3

 Bando di concorso e commissioni

 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale

per esami e titoli per selezionare i candidati ai PAFP su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.

In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e'

indetto su base interregionale.

 2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio

previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola

secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto

l'espletamento delle prove concorsuali.

 3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso

sono ~~ammessi al percorso FIT~~ immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto all’ammissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni sucessivi.

 4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in

ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna

delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:

 a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola

secondaria di primo e secondo grado, ~~anche raggruppate in ambiti~~

~~disciplinari~~;

 b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante

tecnico-pratico per la scuola secondaria;

 c) posti di sostegno.

 5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale

regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere.

Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, ~~per le~~

~~tipologie di posto messe a concorso nella stessa~~ per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

 6. ~~Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse~~

~~disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma~~

~~2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata~~

~~in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro~~

~~dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati,~~

~~anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7:~~

~~i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso~~

~~e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e~~

~~oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici,~~

~~scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte~~

~~delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei~~

~~titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove~~

~~concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i~~

~~punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i~~

~~requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto~~

~~previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma~~

~~1.~~

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione.

 ~~7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e~~

~~della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in~~

~~vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con~~

~~riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le~~

~~modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici~~

~~scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di~~

~~valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui~~

~~agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le~~

~~modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di~~

~~tirocinio, di cui all'articolo 12, nonche' di assegnazione dei~~

~~tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro~~

~~punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso~~

~~di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica~~

~~dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli~~

~~previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con~~

~~il medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di~~

~~esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove~~

~~di esame.~~

 ~~8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti~~

~~provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.~~

Art. 4

 Classi di concorso

 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti

impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le

classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei

corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato

utilizzo professionale del personale docente in relazione alle

innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,

n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a

principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della

valorizzazione culturale della professione docente, le classi di

concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola

secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea

magistrale e di diploma di I e di II livello.

 2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i

pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio

universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta

formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di

concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore

della pubblica istruzione fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

 ~~3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3,~~

~~e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al~~

~~comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita'~~

~~formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di~~

~~integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti~~

~~anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe~~

~~disciplinare di titolarita' o la tipologia di posto incluso il~~

~~passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base~~

~~delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale dal~~

~~relativo contratto collettivo nazionale integrativo.~~

Art. 5

 Requisiti di accesso

 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti

di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso

congiunto di:

 a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II

livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure

titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso

vigenti alla data di indizione del concorso;

 b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito

denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o

extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso

di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro

ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica

dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie

didattiche.

 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti

di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

 a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di

indizione del concorso;

 b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o

extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso

di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro

ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica

dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie

didattiche.

 3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti

di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti

di cui al comma 1 o al comma 2, ~~in relazione alla classe di concorso~~

~~su cui il candidato presenta domanda di partecipazione~~. unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.

 4. ~~Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2~~, Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sono, altresi', individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali

sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2,

lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita' organizzative del

conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali

costi a carico degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata

normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano

conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di

studi curricolare.

 5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

 6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Art. 6

 Prove di esame

 1. Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame, delle quali due, a

carattere nazionale, sono scritte e una orale. ~~Per i candidati che~~

~~concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una prova~~

~~scritta aggiuntiva a carattere nazionale~~. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle

conoscenze e competenze del candidato ~~su una specifica disciplina,~~

~~scelta dall'interessato tra quelle~~ sulle discipline afferenti alla classe di concorso.

~~Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture~~

~~straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il~~

~~superamento della prima prova e' condizione necessaria per accedere~~

~~alla prova successiva~~. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.

 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado

delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline

antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie

didattiche. ~~Il superamento della seconda prova e' condizione~~

~~necessaria per accedere alla prova successiva~~. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.

 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di

valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, e dè superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

~~in~~

~~tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con~~

~~particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non~~

~~abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare~~

~~la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2~~

~~del quadro comune europeo, nonche' il possesso di abilita'~~

~~informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica,~~

~~ove gli insegnamenti lo richiedano.~~

 5. La prova ~~aggiuntiva~~ scritta per i candidati a posti di sostegno ~~e'~~

~~scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e~~ ha l'obiettivo

di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del

candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione

scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova

~~aggiuntiva~~ conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

Art. 7

 Graduatorie

 1. In ciascuna sede concorsuale ~~e per le tipologie di posti di cui~~

~~all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b),~~ la graduatoria ~~di merito~~ dei vincitori

per ogni classe di concorso e di sostegno e' compilata sulla base della somma dei

punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 ~~commi 2, 3 e 4,~~

e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che

hanno superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo.

 ~~2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui~~

~~all'articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e'~~

~~compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al~~

~~punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6,~~

~~comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi~~

~~riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella~~

~~valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno~~

~~superato tutte le prove previste.~~

 ~~3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per~~

~~ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai~~

~~commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a~~

~~concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.~~

 ~~4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano~~

~~presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a optare~~

~~per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso~~

~~PAFP. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati da tutte le altre~~

~~graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna~~

~~opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate alla~~

~~data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle~~

~~cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento~~

~~delle relative graduatorie, purche' entro il termine perentorio del~~

~~31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa~~

~~data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo~~

~~optato, non si avviano al percorso PAFP, sono recuperati l'anno~~

~~successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso PAFP con il~~

~~secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti~~

~~eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto,~~

~~sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i termini~~

~~di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono~~

~~stabiliti dal bando di concorso.~~

 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti

disponibili, ~~l'ambito territoriale~~ l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno

concorso, tra ~~quelli indicati nel bando~~, quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per

svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso PAFP. I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

~~Art. 8~~

 ~~Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento~~

 ~~1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un~~

~~contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e~~

~~inserimento, di seguito denominato contratto PAFP, con l'Ufficio~~

~~scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai~~

~~sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo~~

~~previsto e' effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi~~

~~dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.~~

 ~~2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del~~

~~contratto PAFP sono definite in sede di contrattazione collettiva~~

~~nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta nel limite delle~~

~~risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,~~

~~nonche' delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi~~

~~effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.~~

 ~~3. Il terzo anno del contratto PAFP prevede le medesime condizioni~~

~~normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.~~

 ~~4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo~~

~~nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo~~

~~spettante al titolare di contratto PAFP e' rimessa al Ministro~~

~~dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i~~

~~contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro~~

~~dell'economia e delle finanze.~~

 ~~5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto~~

~~della contrattazione per il contratto PAFP, la medesima avviene nel~~

~~rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione~~

~~dei seguenti principi direttivi:~~

 ~~a) il contratto e' risolto di diritto nel caso di assenze~~

~~ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di~~

~~specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni~~

~~intermedie;~~

 ~~b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione~~

~~docente, anche con effettuazione di supplenze con piena~~

~~responsabilita' didattica, secondo le modalita' previste dagli~~

~~articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura~~

~~di posti vacanti e disponibili;~~

 ~~c) il contratto e' sospeso nel caso di impedimenti temporanei,~~

~~per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende~~

~~successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la~~

~~sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il~~

~~ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile in caso~~

~~di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle~~

~~universita' o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare~~

~~dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,~~

~~il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile in caso~~

~~di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al~~

~~cessare dell'impedimento;~~

 ~~d) il titolare di contratto PAFP su posto comune e' tenuto a~~

~~conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione~~

~~di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a~~

~~completare la propria preparazione professionale con ulteriori~~

~~attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con~~

~~le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b);~~

 ~~e) il titolare di contratto PAFP su posto di sostegno e' tenuto a~~

~~conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione~~

~~di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo~~

~~anno, a completare la propria preparazione professionale con~~

~~ulteriori attivita' formative nel campo della didattica~~

~~dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e~~

~~indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b).~~

 ~~6. La sottoscrizione dei contratti PAFP comporta la successiva~~

~~indisponibilita' dei posti complessivamente occorrenti, a livello~~

~~regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso PAFP, per~~

~~ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla~~

~~conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di~~

~~mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del~~

~~percorso PAFP, ai sensi dell'articolo 13.~~

~~Art. 9~~

 ~~Primo anno di contratto e corso di specializzazione~~

 ~~1. I titolari di contratto PAFP su posto comune sono tenuti a~~

~~frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione~~

~~per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo~~

~~diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione~~

~~con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM~~

~~o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma~~

~~inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il~~

~~corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello~~

~~Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard~~

~~per specializzando.~~

 ~~2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al~~

~~comma 1 e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione,~~

~~dell'universita' e della ricerca tenendo conto del decreto~~

~~ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza~~

~~nazionale di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del~~

~~Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta~~

~~formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa~~

~~vigente. L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA~~

~~articolati in:~~

 ~~a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al~~

~~completamento della preparazione degli iscritti nel campo della~~

~~didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso,~~

~~della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica~~

~~dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della~~

~~normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di~~

~~competenze pedagogico-didattico-relazionali;~~

 ~~b) attivita' di tirocinio diretto, alle quali sono destinati~~

~~almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale~~

~~di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la~~

~~guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;~~

 ~~c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate~~

~~all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata~~

~~nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati~~

~~almeno 6 CFU/CFA;~~

 ~~d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte~~

~~all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva~~

~~dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL.~~

 ~~3. I titolari di contratto PAFP su posto di sostegno sono tenuti a~~

~~frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione~~

~~in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno~~

~~didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il~~

~~relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in~~

~~convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o~~

~~istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma~~

~~inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il~~

~~corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello~~

~~Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard~~

~~per specializzando.~~

 ~~4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al~~

~~comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale~~

~~di 60 CFU/CFA articolati in:~~

 ~~a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al~~

~~completamento della preparazione degli iscritti nel campo della~~

~~pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica~~

~~relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche'~~

~~della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla~~

~~maturazione progressiva di competenze~~

~~pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per~~

~~l'inclusione scolastica;~~

 ~~b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle~~

~~quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole~~

~~dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di~~

~~sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui~~

~~all'articolo 12;~~

 ~~c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate~~

~~all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata~~

~~nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati~~

~~almeno 6 CFU/CFA;~~

 ~~d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte~~

~~all'acquisizione di competenze linguistiche.~~

 ~~5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si~~

~~concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati~~

~~conseguiti dal titolare di contratto PAFP in tutte le attivita'~~

~~formative. Il titolare di contratto PAFP che supera l'esame finale~~

~~consegue il relativo diploma di specializzazione.~~

 ~~6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e~~

~~i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti~~

~~sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione~~

~~comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale~~

~~di riferimento e i tutor del titolare di contratto PAFP. Ai componenti~~

~~della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese.~~

 ~~7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono~~

~~previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui~~

~~al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque~~

~~comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei~~

~~corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione~~

~~delle attivita' formative. Ai componenti dell'organo non spettano~~

~~compensi, indennita', gettoni o altre utilita' comunque denominate,~~

~~ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.~~

~~Art. 10~~

 ~~Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni~~

 ~~1. II contratto PAFP e' confermato per il secondo anno a condizione~~

~~che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di~~

~~cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a~~

~~condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione~~

~~intermedia alla fine del secondo anno.~~

 ~~2. Il titolare di contratto PAFP su posto comune, oltre alle~~

~~attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e' tenuto a~~

~~predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un~~

~~progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o~~

~~accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA~~

~~complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla~~

~~innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9~~

~~CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche~~

~~dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto PAFP svolge~~

~~l'attivita' di insegnamento.~~

 ~~3. Il titolare di contratto PAFP su posto comune, sulla base di~~

~~incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi~~

~~restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua~~

~~supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito~~

~~territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su~~

~~posti vacanti e disponibili.~~

 ~~4. I titolari di contratto PAFP scelgono, sulla base dell'ordine di~~

~~graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono~~

~~iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3,~~

~~commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del~~

~~contratto.~~

 ~~5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e~~

~~della ricerca, sono disciplinati le modalita' e i criteri della~~

~~valutazione intermedia per il secondo anno di contratto PAFP su posti~~

~~comuni, nonche' la composizione delle relative commissioni, ferma~~

~~restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor~~

~~coordinatore, di cui all'articolo 12.~~

 ~~6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e~~

~~della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della~~

~~legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'assegnazione delle~~

~~supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di~~

~~specializzazione.~~

~~Art. 11~~

 ~~Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno~~

 ~~1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di~~

~~sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il~~

~~titolare di contratto PAFP abbia conseguito il diploma di~~

~~specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per~~

~~il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la~~

~~valutazione intermedia alla fine del secondo anno.~~

 ~~2. Il titolare di contratto PAFP su posto di sostegno, oltre alle~~

~~attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a~~

~~predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un~~

~~progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o~~

~~accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto~~

~~altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti~~

~~formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica~~

~~dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e~~

~~20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati~~

~~anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto PAFP~~

~~svolge l'attivita' di insegnamento.~~

 ~~3. Il titolare di contratto PAFP su posto di sostegno, sulla base di~~

~~incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi~~

~~restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua~~

~~supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito~~

~~territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su~~

~~posti vacanti e disponibili.~~

 ~~4. I titolari di contratto PAFP scelgono, sulla base dell'ordine di~~

~~graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono~~

~~iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3,~~

~~commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del~~

~~contratto.~~

 ~~5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e~~

~~della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi'~~

~~la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi PAFP per i~~

~~posti di insegnamento di sostegno.~~

 ~~6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata~~

~~altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3,~~

~~valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.~~

~~Art. 12~~

 ~~Tirocinio~~

 ~~1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e' parte integrante e~~

~~obbligatoria del percorso PAFP. Le attivita' di tirocinio sono svolte~~

~~sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di~~

~~un tutor universitario o accademico con le risorse umane e~~

~~finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro~~

~~dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare~~

~~entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono~~

~~stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono~~

~~disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata~~

~~dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi'~~

~~definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,~~

~~fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.~~

~~I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero,~~

~~integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui~~

~~all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.~~

 ~~2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la~~

~~progettualita', l'organizzazione e il coordinamento delle attivita'~~

~~di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor~~

~~scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor~~

~~coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni~~

~~intermedie e finali del percorso PAFP. I tutor scolastici sono docenti~~

~~delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e~~

~~hanno il compito di coordinare le attivita' di tirocinio diretto~~

~~nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei~~

~~percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il~~

~~terzo anno del percorso PAFP. I tutor universitari sono individuati~~

~~dalle universita' o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il~~

~~riferimento universitario, o accademico, per le attivita' formative~~

~~previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con~~

~~i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e~~

~~dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di~~

~~contratto PAFP.~~

 ~~3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche~~

~~accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della~~

~~ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno~~

~~dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita' di~~

~~osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di~~

~~attivita' di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la~~

~~guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor~~

~~coordinatore.~~

 ~~4. Il tirocinio indiretto e' svolto presso l'universita' o~~

~~l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e~~

~~consta di attivita' di progettazione, discussione e riflessione~~

~~valutativa sulle attivita' svolte nel tirocinio diretto, sotto la~~

~~guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i~~

~~tutor coordinatori.~~

 ~~5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria.~~

 ~~6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di~~

~~sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti~~

~~metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno~~

~~della classe che dell'istituzione scolastica.~~

 ~~7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati~~

~~il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il~~

~~titolare di contratto PAFP deve svolgere nel percorso formativo~~

~~triennale, nonche' le modalita' di individuazione del tutor~~

~~scolastico.~~

Art. 13

 Accesso al ruolo

 1. Il ~~terzo anno del percorso~~ PAFP e' finalizzato specificamente a

verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei

docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da

adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli

standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale

incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle

competenze e del portfolio professionale. Il ~~terzo anno del percorso~~

PAFP ~~non e' ripetibile~~ e, qualora valutato positivamente, assolve agli

obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma

116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 ~~2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di~~

~~cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal dirigente scolastico~~

~~della scuola ove il titolare di contratto PAFP ha prestato servizio~~

~~nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende~~

~~altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni AFAM impegnati~~

~~nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor~~

~~universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonche'~~

~~il tutor scolastico del terzo anno del contratto PAFP.~~

 3. ~~In caso di valutazione finale positiva, il titolare del~~

~~contratto PAFP e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha~~

~~prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'~~

~~attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal~~

~~79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107~~. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del PAFP. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sai iscritto ed è confermato in ruolo a rimanere nella predetta istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, salvo che in caso di sovrannumero p esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

 ~~4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso~~

~~positivamente il percorso PAFP. I titolari di contratto PAFP che~~

~~abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento~~

~~secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque~~

~~ragione, il percorso PAFP, sono riammessi alla parte residua del~~

~~percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso,~~

~~fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente~~

~~conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6,~~

~~nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.~~

Art. 17

 Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente

 1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105,

della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di

docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto

annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di

cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre

2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui

all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie

per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono

a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.

 2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle

scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura

autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle

graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

 a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale

di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio

minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle

graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in

ruolo per i vincitori del concorso;

 b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3,

al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla

lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli

anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e

2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli

anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a

integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le

frazioni di posto sono arrotondate per difetto;

 ~~c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei~~

~~posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono~~

~~destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico~~

~~2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli~~

~~anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici~~

~~2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e~~

~~2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono~~

~~arrotondate per difetto;~~

 d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al

Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di

cui alle lettere a), b), ~~e c).~~ In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otti anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’aritcolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostengo, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, coma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.

 3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna

regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro

febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante

all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di

sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2,

lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura

in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di

posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi'

ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che

conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno

2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in

vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono

partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad

esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare

il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la

partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto

l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di

lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.

 4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che

propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei

titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova

orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'

valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi

per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di ricerca. Alla

prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il 40

per cento del punteggio complessivo attribuibile.

 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale

avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera

b), e comporta l'ammissione diretta al PAFP. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. ~~ad un percorso costituito da un~~

~~unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai~~

~~sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno~~

~~sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10~~

~~e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi~~

~~previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e~~

~~immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato~~

~~percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito~~

~~regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di~~

~~istituto.~~ Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al

suo esaurimento.

 6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di

presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di

valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la

composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

 ~~7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con~~

~~cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di~~

~~concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non~~

~~ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano~~

~~svolto entro il termine di presentazione delle istanze di~~

~~partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non~~

~~continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui~~

~~all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in~~

~~applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,~~

~~n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1,~~

~~lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo'~~

~~partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna~~

~~tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto~~

~~per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi~~

~~del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.~~

~~297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito entro il~~

~~2018.~~

 ~~8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base~~

~~dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove~~

~~concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare~~

~~ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli~~

~~valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di~~

~~precedenti concorsi per il ruolo docente.~~

 ~~9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale~~

~~avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera~~

~~c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale~~

~~disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT~~

~~costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di~~

~~specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi~~

~~degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso~~

~~possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno~~

~~dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo~~

~~restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei~~

~~CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il~~

~~progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor~~

~~scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo~~

~~13.~~

 ~~10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le~~

~~modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento e~~

~~valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la composizione della~~

~~commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il~~

~~decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.~~

Art. 18

 Altre norme transitorie

 1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione

del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i

regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l'attuazione del

presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del

prescritto parere.